

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00433/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 433 del 2018, proposto da

Salvatore Cardigliano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giandomenico Letizia, Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Musio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria 9;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Raffaele Balistreri non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva***

del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per gli Affari Generali-, n. prot. 0000165 del 29/09/2016 con la quale è stata disposta l'esclusione

del medesimo dalla procedura concorsuale per titoli ed esami, per l'accesso a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, bandito con Decreto del Capo del Dipartimento n. 5140 del 6 novembre 2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

rilevato che il ricorso è stato partecipato ad un solo controinteressato;

che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio;

conseguentemente il Collegio dispone la integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, di:

- un sunto del ricorso, originario e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incumbente in questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), ordina  
incombenti istruttori nei sensi e termini di cui in parte motiva e, nel frattempo,  
sospende il provvedimento impugnato.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018.

Spese al definitivo, compreso il compenso per il verificatore.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003,  
manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente  
provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a  
rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con  
l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini  
indicati.